

Incidenti rilevanti: Regione Lombardia, Approvazione delle «Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dell'elaborato tecnico 'Rischio di incidenti rilevanti' (ERIR)» - Revoca della D.G.R. n. 7/19794 del 10 dicembre 2004

Edoardo Galatola
Sindar s.r.l. Lodi, Corso Archinti 35, 26900 Lodi
+39-0371-549200 fax +39 0371-549201
E-mail sindar@sindar.it Sito www.sindar.it

Sommario

Sommario.....	1
Campo di applicazione.....	2
Scopo delle linee guida.....	2
Organizzazione delle linee guida.....	2
<i>Modalità di applicazione</i>	2
<i>Scelta delle ipotesi incidentali di riferimento</i>	3
<i>Valutazione delle distanze di danno collegate agli eventi incidentali</i>	3
<i>Vulnerabilità territoriali</i>	3
<i>Vulnerabilità ambientali</i>	4
Documento ERIR.....	4
<i>Quando è necessario</i>	4
<i>Cosa deve contenere</i>	4
Allegati al documento.....	4
<i>Allegato 1</i>	4
<i>Allegato 2</i>	5
<i>Allegato 3</i>	5
<i>Allegato 4</i>	5
<i>Categorie territoriali</i>	5
<i>Compatibilità territoriale</i>	6
<i>Compatibilità ambientale</i>	7
<i>Allegato 5</i>	7
Procedimento di approvazione e recepimento dell'ERIR negli strumenti di pianificazione.....	7
<i>Documento unico per più comuni</i>	7
<i>Aggiornamento dell'ERIR</i>	7
<i>Limiti pianificatori</i>	8
<i>Aree ad alta concentrazione di stabilimenti RIR</i>	8
<i>Utilità</i>	8
Considerazioni conclusive.....	8

Il D.M. 9 maggio 2001¹ ha attuato quanto previsto dall'art. 14, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334², individuando i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Con D.G.R. 11 luglio 2012 - n. IX/3753, pubblicato sulla BURL Serie Ordinaria n. 29 di Martedì 17 luglio 2012, la Regione Lombardia ha approvato delle «Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dell'elaborato tecnico 'Rischio di incidenti rilevanti' (ERIR)». Contestualmente ha ribadito la revoca della D.G.R. n. 7/19794 del 10 dicembre

¹ «Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante» (in S.O. n. 151 alla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2001, n. 138).

² «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose» (in S.O. n. 177 alla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1999, n. 228);

2004 sullo stesso argomento, già non più in uso a seguito del congelamento della Legge Regionale 23 novembre 2001, n. 19.

Campo di applicazione

Il DM 9/5/2001 interessa i Comuni sul cui territorio siano presenti aziende che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 6 e 8, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 o che siano interessati da eventi incidentali occorrenti in stabilimenti Seveso localizzati in Comuni limitrofi.

Per quanto concerne le Linee Guida, queste non definiscono un proprio ambito di applicazione e specifiche definizioni, ma in alcuni punti danno adito ad una possibilità di estensione del campo di applicazione (Stabilimenti non Seveso), pertanto è importante precisare meglio il concetto di azienda RIR.

Scopo delle linee guida

Il D.M. 9 maggio 2001 ha come obiettivo la verifica e la ricerca della compatibilità tra l'urbanizzazione e la presenza degli stabilimenti a rischio d'incidente rilevante. Le linee guida della Lombardia sono state emanate con lo scopo di rendere "oggettivi ed uniformi, sul territorio regionale, i criteri applicativi della normativa nazionale, con particolare riferimento alla metodologia per la predisposizione dell'Elaborato Rischi Incidenti Rilevanti (ERIR), della sua approvazione e del suo aggiornamento, così come previsto dal D.M. 9 maggio 2001, articolo 2 comma 3".

Già a partire dallo scopo pertanto il DGR 9/3753 si differenzia molto dal precedente DGR 7/19794, dato che non si pone più in modo contrappositivo rispetto al DM 9 maggio 2001 (il DGR 7/19794 era partito dall'assunto, in premessa, di superare «*i notevoli limiti concettuali ed applicativi dei criteri di cui al DM 9 maggio 2001*» e sviluppare «*un metodo alternativo da adottare nella realtà lombarda, ad integrazione dei criteri di cui alla norma nazionale*») bensì per fornire una chiave di lettura omogenea del DM 9 maggio 2001 stesso.

Per questo motivo, trattandosi di Linee Guida, il loro utilizzo diventa utile, ma non obbligatorio. Poiché l'impostazione delle Linee Guida segue quella del DM 9 maggio 2001, provvederemo a commentare di seguito e sottolineare le principali novità e differenze, sia in positivo che in negativo.

Organizzazione delle linee guida

Le linee guida sono sviluppate per chiarire ai gestori quali dati fornire alle amministrazioni comunali, e fornire ai tecnici comunali in fase di redazione dell'ERIR, gli elementi per verificare la compatibilità tra le aziende RIR (Rischi di Incidenti Rilevanti, ovvero gli stabilimenti rientranti nel campo di applicazione dell'art. 2 D.Lgs. 334/99) e il territorio circostante.

La compatibilità si determina seguendo i seguenti passi:

- a. Individuazione delle aziende RIR che sono insediate nel territorio comunale; per ogni azienda RIR presente nel comune:
 - Individuazione delle ipotesi incidentali di riferimento
 - Valutazione delle distanze di danno collegate agli eventi incidentali
 - Impatti degli scenari incidentali sugli elementi vulnerabili insistenti sul territorio comunale.
- b. Individuazione delle vulnerabilità presenti nel territorio comunale
- c. Valutazione della compatibilità tra gli impatti degli scenari incidentali ricadenti nel territorio comunale (anche di aziende insediate in comuni limitrofi) e gli elementi vulnerabili insistenti sul territorio comunale

Modalità di applicazione

Rimane l'impostazione del D.M. 9 maggio 2001 che prevede l'introduzione di un *Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)"* relativo al controllo dell'urbanizzazione da inserire tra gli strumenti urbanistici e redatto secondo quanto previsto dall'Allegato al decreto stesso.

In base all'Elaborato Tecnico, il Comune si esprime fornendo un parere di compatibilità motivata per qualsiasi modifica del territorio, comportante l'autorizzazione di:

- insediamenti di stabilimenti nuovi;
- modifiche di stabilimenti esistenti;
- nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

Scelta delle ipotesi incidentali di riferimento

La precisazione sulla scelta delle ipotesi incidentali di riferimento è utile in quanto individua le diverse casistiche che possono occorrere (presenza o meno di rapporto di Sicurezza, validazione o meno a seguito di istruttoria, etc.), ma soprattutto ribadisce che le ipotesi sono quelle fornite dal gestore dello stabilimento RIR e comunque sotto la sua responsabilità, salvo che siano state validate nel corso dell'istruttoria, nel qual caso queste diventano quelle di riferimento.

Valutazione delle distanze di danno collegate agli eventi incidentali

La valutazione delle distanze di danno collegate agli eventi incidentali riprende puntualmente quanto riportato nella Tabella 2 dell'Allegato al DM 9 maggio 2001.

L'unica aggiunta riguarda il caso del rilascio di Ossigeno gassoso. In questo caso occorre però rilevare un clamoroso errore. Infatti si riporta come soglia per l'elevata letalità per il rilascio di Ossigeno una concentrazione del 21% in aria, che è esattamente quella normalmente presente in atmosfera. Forse si voleva intendere la soglia del 40%³ oppure del 35%⁴, secondo le modalità interpretative, ma è evidente che sia necessaria una correzione.

Vulnerabilità territoriali

Si precisa quanto riportato nel DM 9 maggio 2001. In particolare gli elementi che presentano vulnerabilità territoriali vengono suddivisi in:

- strutture strategiche (centrali elettriche, stazioni, aeroporti, strade, ferrovie, acquedotti, oleodotti, reti di servizi quali gas, energia..)
- strutture vulnerabili al chiuso (strutture sanitarie e socio-sanitarie, scuole di ogni ordine e grado, centri sportivi, oratori, cinema, alberghi, centri commerciali, poli fieristici..)
- luoghi aperti temporaneamente soggetti ad affollamento (fiere, mercati, parchi urbani..)

³ BCGA Technical Report TR2 (1999) "The probability of fatality in O₂ enriched atmospheres due to spillage of liquid O₂ (LOX)

⁴ IGC Document 75/07/E Rev. "Determination of safety distances"

Edoardo Galatola, L.G. Lombardia ERIR, pag. 3 di 8

Vulnerabilità ambientali

In questo caso si ritiene di andare oltre quanto definito nel DM 9/5/2001.

Si afferma, tra l'altro, che il livello di vulnerabilità è collegato "alla fenomenologia incidentale a cui si riferisce, oltre che all'azione di agenti naturali (rischio sismico, rischio idrogeologico..) ed alla tipologia di uso del suolo esercitata".

In questo caso si sovrappongono concetti di vulnerabilità ambientale (ricettore) con quelli di rischio territoriale (causa incidentale), non aiutando la comprensione.

Ancora meno chiaro risulta il concetto per cui si dice di associare gli elementi vulnerabili dal punto di vista ambientale, alle categorie di danno, dato che per loro natura gli incidenti ambientali non sono caratterizzati da aree di danno (per intendersi: la distanza a cui si raggiunge una determinata concentrazione od un irraggiamento), bensì dalla possibilità o meno che il rilascio di una sostanza (pericolosa per l'ambiente) interessi un ricettore sensibile (falda o corpo idrico superficiale). Ne consegue che la categoria di danno ambientale non sarà di facile applicazione.

Documento ERIR

Si precisa utilmente che "l'elaborato relativo ai rischi d'incidente rilevante (ERIR) rappresenta uno strumento urbanistico comunale strategico, sia in fase di pianificazione che di valutazione degli interventi sul tessuto urbano, dei comuni interessati da aziende a rischio d'incidente rilevante, ovvero dagli effetti che tali aziende possono avere sul territorio comunale".

Molto pericoloso e comunque indefinito è invece il concetto successivo per cui si afferma che "le risultanze dell'analisi di rischio sono basate su stime della frequenza di accadimento e dell'impatto delle ipotesi incidentali, aventi un margine d'incertezza che deve essere valutato nella definizione delle distanze di sicurezza, che dovranno pertanto essere opportunamente ampliate, seguendo il principio di cautela". In base a questo principio l'area di danno non è più lo strumento della pianificazione territoriale, ma risulta essere solo indicativa.

Quando è necessario

Vengono analizzate le diverse casistiche occorrenti (aziende RIR presenti sul territorio comunale, in Comuni limitrofi con aree di danno extracomunali, modifiche rilevanti, etc.) fornendo un utile vademecum.

Non risulta invece chiaro il concetto per cui rimane ferma la possibilità dei comuni di elaborare l'ERIR "anche in assenza delle fattispecie elencate in precedenza, qualora sul territorio comunale vi possano essere effetti, anche indiretti, di aziende RIR." È infatti sempre opportuno individuare di quali effetti si stia parlando.

Cosa deve contenere

L'elenco delle informazioni da trovare nel documento ERIR è utile (le informazioni per l'individuazione delle aree di danno, la cartografia necessaria, la descrizione delle disposizioni disciplinanti le aree di interesse, i vincoli urbanistici, l'espressione di pareri delle autorità competenti).

È bene però tener presente che le citate previsioni dei Piani di Emergenza Esterni relative agli stabilimenti RIR hanno altre finalità rispetto alla pianificazione urbanistica.

Allegati al documento

Vengono individuati i seguenti allegati minimi:

- Allegato 1. Aziende RIR insediate nel territorio comunale
- Allegato 2. Tabelle compilate dai gestori degli stabilimenti con individuazione delle aree di danno.
- Allegato 3. Individuazione e rappresentazione cartografica, in scala adeguata alle dimensioni dello stabilimento, delle aree di danno corrispondenti agli effetti letali, irreversibili e reversibili, associate alle relative probabilità di accadimento ed agli effetti ad esse associate: tavole dei rischi
- Allegato 4. Compatibilità tra aziende RIR e territorio circostante, con rappresentazione cartografica in scala adeguata della sovrapposizione degli effetti, associati alle relative probabilità di accadimento, sugli elementi vulnerabili presenti nel territorio
- Allegato 5. Disciplina delle aree sottoposte a specifica regolamentazione

Allegato 1

L'allegato 1 è logico e prevede di fornire il quadro d'insieme degli stabilimenti considerati

Allegato 2

Se risulta utile raggruppare scenari ed aree di danno in tabelle uniformi, alcuni elementi risultano non ben sviluppati:

- Dalla tabella 3.2.2.1, Individuazione degli scenari incidentali, sono spariti gli eventi riguardanti depositi di GPL e liquidi infiammabili e tossici, peraltro citati in premessa
- Viene precisato che il gestore “dovrà fornire le coordinate del centro di pericolo”, di conseguenza si ritorna alla rappresentazione di soli cerchi, mentre vengono omesse le sorgenti incidentali lineari ed areali (ad es. perdita da una linea o rilascio in un bacino di contenimento)
- Nella tabella 3.2.2.2 si chiede di riportare la colonna di danni alle strutture/effetto domino, più specifiche della Pianificazione di Emergenza che della Pianificazione Urbanistica
- Si richiede di riportare nelle tabelle anche gli scenari incidentali che rimangono all'interno del perimetro aziendale, per un principio di cautela; ciò potrebbe essere comprensibile per un principio di informazione, ma se si parla di cautela, nuovamente si sottintende la possibilità di estenderne l'area

Allegato 3

L'Allegato 3 risulta invece di difficile comprensione per come è strutturato:

- Si richiede di fornire tavole separate in funzione della categoria degli effetti, quando normalmente questi si rappresentano in un'unica tavola (con cromatismi differenti); la suddivisione in tavole differenti normalmente viene effettuata per tipologie incidentali (tossici, infiammabili ed esplosivi).
- La suddivisione viene richiesta in tre tavole (effetti letali, irreversibili e reversibili) quando le classi di rappresentazione per la compatibilità sono 4; di fatto viene accorpata elevata letalità e inizio letalità; ciò sembra piuttosto mutuato dalla pianificazione di emergenza (tre zone di danno) che dalla pianificazione urbanistica.
- Viene richiesto di rappresentare le curve riportando tutti gli eventi con le differenti probabilità, cosa che di fatto potrebbe rendere illeggibile la tavola; normalmente le curve vengono accorpate per pari gruppo di compatibilità (F, EF, DEF, CDEF, BCDEF e ABCDEF)
- “Qualora, vi sia una sovrapposizione di aree di danno diverse, ma associate alla medesima tipologia di danno (letalità, lesioni irreversibili, lesioni reversibili), la porzione sovrapposta avrà probabilità di accadimento pari alla probabilità di accadimento più grave evidenziata nei singoli scenari incidentali.” Ciò sarebbe estremamente conservativo, comportando una forte penalizzazione nella rappresentazione della compatibilità; normalmente invece si procede tracciando le curve di isocompatibilità
- “Qualora vi sia una sovrapposizione tra aree di danno associate a danni ambientali, in assenza di approfondimenti accolti dal comune, la porzione di area sovrapposta verrà cautelativamente considerata di categoria grave”. Di nuovo anche questa precisazione risulta inapplicabile, dato che normalmente non vi sono aree di danno associate a danni ambientali, mentre la precisazione conservativa di considerarle gravi porterebbe immediatamente all'incompatibilità

Ne consegue che l'Allegato 3, per come è strutturato, risulta essere sostanzialmente non applicabile.

Allegato 4

L'allegato 4 prevede la sovrapposizione dello stato di rischio al contesto urbano, territoriale ed ambientale esistente.

Risulta pertanto essere il cuore dell'Elaborato RIR. Al fine della sua stesura vengono fornite alcune tabelle di supporto.

Categorie territoriali

La tabella definisce le categorie territoriali ammissibili, secondo quanto previsto dal DM 9 maggio 2001, integrate “secondo l'esperienza maturata in Regione Lombardia.” In corsivo sono riportate le modifiche apportate.

Cat.	Grado di urbanizzazione/tipologie insediative ammesse
A	<ol style="list-style-type: none">1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice di edificazione sia superiore a 4,5 m³/m².2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti).3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti).4. <i>Luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, strutture fieristiche con oltre 5000 posti, con utilizzo della struttura almeno mensile.</i>
B	<ol style="list-style-type: none">1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m³/m².2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti).3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti)4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali,

	<p>per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti).</p> <p>5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1000 al chiuso)</p> <p>6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno).</p>
C	<p>1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m³/m².</p> <p>2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti).</p> <p>3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo (<i>cinema multisala, teatri</i>), destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione è al massimo settimanale).</p> <p>4. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno).</p> <p>5. <i>Autostrade e tangenziali in assenza di sistemi di allertamento e deviazione del traffico in caso di incidente</i></p> <p>6. <i>Aeroporti</i></p>
D	<p>1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m³/m².</p> <p>2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc..</p> <p>3. <i>Autostrade e tangenziali in presenza sistemi di allertamento e deviazione del traffico in caso di incidente</i></p> <p>4. <i>Strade statali ad alto transito veicolare</i></p>
E	<p>1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m³/m².</p> <p>2. <i>Insedimenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici, aree tecnico produttive.</i></p>
F	<p>1. Area entro i confini dello stabilimento.</p> <p>2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone.</p>

In particolar modo, l'integrazione fornisce elementi per tenere conto della compatibilità con le infrastrutture. Il principio è condivisibile, ma l'inserimento di elementi infrastrutturali all'interno di una griglia di compatibilità di elementi territoriali è critico per la sua rigidità (non si dimentichi che le imprese sono spesso localizzate in prossimità di reti di trasporto). Di conseguenza l'aver equiparato autostrade, tangenziali e strade statali ad alto transito veicolare agli altri alle altre tipologie insediative è sicuramente critico al fine della verifica della compatibilità.

Compatibilità territoriale

La valutazione di compatibilità territoriale riprende le tabelle 3a e 3b del DM 9 maggio 2001, introducendo però una novità di estrema importanza: invece di differenziare le due tabelle in presenza o assenza di variante urbanistica, viene precisato che l'utilizzo è in presenza o assenza dell'ERIR approvato.

La spiegazione è semplice ed efficace, dato che non essendo univoco quanto indicato nel DM 9 maggio 2001, molti Comuni interpretavano "presenza di variante" solo a seguito dell'approvazione del PGT.

Non ci sono invece, come già detto, le tabelle per la valutazione di compatibilità territoriale per i depositi di GPL e quelli di liquidi tossici e/o infiammabili (D.M. 15 maggio 1996 per i depositi di GPL e D.M. 20 ottobre 1998 per i depositi di liquidi tossici e/o infiammabili). Poiché i decreti di cui sopra sono sempre in vigore, risulta difficile pensare di cancellarli.

Tabella 3.2.4.2 Categorie territoriali compatibili

Classe di probabilità degli eventi	Categoria di effetti			
	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
< 10 ⁻⁶	DEF	CDEF	BCDEF	ABCDEF
10 ⁻⁴ - 10 ⁻⁶	EF	DEF	CDEF	BCDEF
10 ⁻³ - 10 ⁻⁴	F	EF	DEF	CDEF
> 10 ⁻³	F	F	EF	DEF

Tabella 3.2.4.3 Categorie territoriali compatibili in assenza dell'ERIR approvato

Classe di probabilità degli eventi	Categoria di effetti			
	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili

$< 10^{-6}$	EF	DEF	CDEF	BCDEF
$10^{-4} - 10^{-6}$	F	EF	DEF	CDEF
$10^{-3} - 10^{-4}$	F	F	EF	DEF
$> 10^{-3}$	F	F	F	EF

Compatibilità ambientale

Per quanto concerne la compatibilità ambientale, invece, la tabella 3.2.4.5 fa riferimento alla categoria di danno ambientale all'interno dell'area di rischio ambientale che come detto risulta di difficile identificazione.

Critica risulta anche l'affermazione "Qualora il comune reputi che il danno ambientale ipotizzato dal gestore dello stabilimento sia grave, potrà invitare il gestore a presentare misure atte a ridurre il rischio di danno ambientale ad un livello che risulti compatibile". Non è infatti chiaro chi stabilisca che il danno possa essere grave contraddicendo l'analisi del gestore se non l'autorità di controllo.

Allegato 5

L'allegato 5, infine, cerca di combinare le prescrizioni pianificatorie provenienti dai diversi livelli, tra cui quello comunale o provinciale. In realtà la Provincia non definisce la compatibilità, ma individua, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale con il concorso dei comuni interessati, le aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti RIR ed acquisisce, ove disponibili, le informazioni dell'ERIR comunale.

Analogamente il Comune applica le prescrizioni che scaturiscono dalle Linee Guida nazionali e regionali, ma non individua nuovi vincoli di compatibilità per categorie territoriali. Risulta pertanto difficile comprendere come debba essere completata la tabella 3.2.5 da parte di Comune e Provincia.

Procedimento di approvazione e recepimento dell'ERIR negli strumenti di pianificazione

In questo paragrafo vengono affrontati e chiariti numerosi punti relativi all'iter di approvazione e recepimento ERIR.

- "L'elaborato tecnico ERIR è un allegato del Piano di Governo del Territorio, soggetto alle procedure di approvazione previste alla normativa vigente in tema di pianificazione territoriale (L.R. 12/2005 e smi). Una volta redatto, l'ERIR dovrà essere recepito all'interno degli strumenti di pianificazione territoriale, in particolare nel PGT e nel PTCP."

Sottolineare che l'ERIR debba essere recepito oltre che nel PGT anche nel PTCP ricorda l'importanza della pianificazione provinciale, spesso dimenticata con riferimento ai rischi di incidenti rilevanti.

Sarebbe opportuno effettuare una ricognizione del recepimento avvenuto nei diversi PTCP provinciali.

- "Qualora il PGT non sia ancora stato approvato da parte del comune, l'elaborato RIR viene approvato secondo le procedure previste per gli altri elaborati del Piano."

Quest'ultimo punto aiuta a chiarire che l'elaborato ERIR può essere approvato ed ha validità anche se il PGT non è ancora approvato.

- "Qualora il PGT sia già stato approvato, l'ERIR o un suo aggiornamento dovrà essere approvato immediatamente come variante del Piano delle Regole (D.G.R. 8/1681/05 criteri attuativi L.R. 12/05 per il governo del territorio - modalità per la pianificazione comunale" paragrafo 4.1 lettera d), al primo aggiornamento previsto (comunque non oltre cinque anni), nel Documento di Piano."

Nell'ultimo paragrafo viene introdotto il concetto per cui l'ERIR va comunque aggiornato e sembra logico il termine "almeno ogni cinque anni" perché riprende il dettato del D.Lgs. 334/99

- "In tali casi, il comune richiede apposito parere igienico-sanitario all'ASL e parere ambientale (con particolare riferimento alle competenze svolte in tema di Rischio industriale) ad ARPA. Decorso un periodo di 30 giorni senza aver ricevuto il parere tecnico di competenza, il parere si considera positivo ed il comune procede."

Quest'ultimo capoverso invece suscita qualche perplessità, dato che vincolarsi a pareri di ARPA e ASL introduce ulteriori attori non previsti dal DM 9 maggio 2001, con la possibilità di complicare molto l'iter del procedimento.

Documento unico per più comuni

Anche in questo caso viene introdotto un principio di buon senso, ma, proprio per questo, generalmente non seguito: se uno stabilimento genera effetti su più comuni, gli ERIR dovrebbero coordinarsi. Viene quindi indicato lo strumento della "conferenza dei servizi" da convocare per nominare il "comune capofila" e giungere alla produzione e adozione di un "documento unico" ERIR.

Aggiornamento dell'ERIR

Dopo aver precisato che in caso di modifiche l'ERIR vada aggiornato, viene ribadito il principio di precauzione, "mantenendo opportune distanze di sicurezza dagli stabilimenti a rischio d'incidente rilevante (art.14 DLgs 334/99 e smi)." Questo passaggio nuovamente è oscuro non tanto nel principio ma nella sua applicazione (quali sono e come vengono definite queste opportune distanze di sicurezza?).

Viene invece correttamente impostato l'iter per cui, in caso di variazione delle aree di danno, l'azienda medesima dovrà chiedere al comune la revisione dell'ERIR. In tal caso "il Comune dovrà valutare la richiesta e, qualora l'esito sia positivo, comunicarlo all'azienda e procedere alla revisione dell'ERIR." Non è chiarito però in quali tempi (contestualmente, prima o dopo) rispetto all'iter di comunicazione e/o autorizzazione da parte dell'Autorità competente.

Limiti pianificatori

Viene qui introdotto un altro concetto di forte portata, ove applicato: "Qualora non vi siano aziende a rischio d'incidente rilevante ubicate nel territorio comunale, il Comune, nella definizione della propria pianificazione, potrà porre limitazioni all'insediamento di aziende a rischio d'incidente rilevante solo se le aree da sottoporre a vincolo non abbiano destinazione industriale, ovvero vi siano elementi di vulnerabilità nelle vicinanze, che rendano incompatibile l'insediamento di una nuova azienda a rischio d'incidente rilevante". In base a questo principio dovrebbero essere rivisti i PGT che riportano affermazioni a priori del tipo: "sono esclusi stabilimenti di cui al D.Lgs. 334/99" indipendentemente dalla tipologia produttiva e dalle aree di danno; questi vincoli ideologici ed a priori sono la ripresa di affermazioni di puro principio e quindi di fantasia quale "comune denuclearizzato".

Aree ad alta concentrazione di stabilimenti RIR

Questa precisazione è utile, anche se le aree ad alta concentrazione di stabilimenti RIR, previste dall'art.13 D.Lgs. 334/99, non hanno ancora visto nascere (a 13 anni di distanza dalla Seveso II) il decreto applicativo che le regola.

Utilità

Le Linee Guida vengono completate con due strumenti di ausilio: alcune flow-chart esplicative del processo ed una check-list di documentazione da raccogliere al fine della stesura dell'ERIR

Considerazioni conclusive

Le linee guida della Regione Lombardia 11 luglio 2012 n. 9/3753 rappresentano un forte passo avanti rispetto a quelle del 2004, n. 7/19794. Si pongono come strumento esplicativo e di omogeneizzazione dell'applicazione del DM 9 maggio 2001 che resta la norma di riferimento in vigore. La loro applicazione risulta pertanto consigliata, ma non obbligatoria puntualmente. Ciò è importante, perché a fronte di numerosi elementi innovativi e di buon senso, restano ancora errori e rigidità che ne possono inficiare un uso sistematico. Ove l'approccio regionale, come sembra, sia più pragmatico, una loro evoluzione può portare ad un sistema più efficiente del controllo territoriale, migliorando ulteriormente la normativa sulla pianificazione urbanistica che è stata considerata valida ed efficace a livello europeo. Un ultimo punto da sottolineare è l'importanza di effettuare una ricognizione dello stato di applicazione della norma in esame, visto che a livello nazionale, a 11 anni dalla pubblicazione del DM 9 maggio 2001, non è ancora stata attuata.